



**Occhio**

**all'errore!!!**

contabilità

contenzioso

**contributi**

dichiarazione dei redditi

imposte dirette

imposte indirette

imposte locali



**la rivalsa dei contributi  
previdenziali nell'impresa  
familiare e le implicazioni in  
materia di antiriciclaggio**

**16 LUGLIO 2013**

**di Vito Dukamare e  
Massimiliano De Bonis**

## Casistica interessata

Redazione/Elaborazione dichiarazione dei redditi  
persone fisiche: modelli UNICO PF - Unico PF mini

La normativa in materia di antiriciclaggio non prevede eccezioni; specificatamente i limiti di circolazione di denaro contante ed assegni trasferibili tra soggetti diversi trovano piena attuazione anche relativamente alle transazioni effettuate nell'ambito familiare, ed il professionista che cura gli adempimenti fiscali e dichiarativi è sempre tenuto alla comunicazione delle eventuali infrazioni accertate nel corso della propria attività professionale.

Con questa basilare premessa, occorre prestare la massima attenzione anche nelle operazioni intercorrenti tra familiari nell'ambito della impresa familiare (come individuata dall'art. 230 bis C.C.) e nelle conseguenti rilevazioni nelle dichiarazioni dei redditi.

Il titolare dell'impresa familiare è tenuto a provvedere al versamento dei contributi previdenziali per se stesso e per i propri collaboratori familiari.

Lo stesso, tuttavia, salvo che non abbia adottato il c.d. "regime dei contribuenti minimi", ha la possibilità di dedurre dal proprio reddito esclusivamente i contributi afferenti la propria posizione individuale ed eventualmente quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

La deducibilità degli oneri previdenziali relativi ai collaboratori familiari spetta invece direttamente a questi ultimi, **purché sia dimostrato l'esercizio di rivalsa da parte del soggetto che ha provveduto al pagamento.**

E' prassi frequente l'adozione di una semplice dichiarazione per documentare l'avvenuto rimborso e consentire il "trasferimento", in capo al collaboratore, del diritto alla deduzione fiscale.

Trattandosi di rapporti economici afferenti la sfera familiare, è altrettanto comune la circostanza che, nonostante la sottoscrizione di una certificazione, non segua una effettiva transazione tra i soggetti.

In tale evenienza, la dichiarazione sottoscritta ai fini fiscali finisce per trasformarsi in una sconveniente documentazione con effetti probatori della commissione di un illecito ai sensi della normativa antiriciclaggio, nel senso che dalla stessa emerge che è stata effettuata una rivalsa che, in realtà, potrebbe anche non essere stata operata o, quantomeno, tale rivalsa non risulterebbe comprovata da strumenti di pagamento tracciabili.

Difatti, a seguito della riduzione del limite massimo dei contanti trasferibili tra soggetti differenti, operante dal 6/12/2011 (limite stabilito nell'attuale formulazione dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 231/2007), la soglia consentita è abbondantemente al di sotto dei minimi contributivi vigenti.

LIMITE UTILIZZO CONTANTI	DAL 14/03/2004	DAL 30/04/2008	DAL 25/06/2008	DAL 31/05/2010	DAL 13/08/2011	DAL 06/12/2011
	PARI O SUPERIORE A					
	12.500	5.000	12.500	5.000	2.500	1.000

Pertanto, fatta salva l'ipotesi che il familiare in questione non sia il coniuge in regime di comunione di beni, situazione questa in cui in passato è stata ammessa la non obbligatorietà della tracciabilità, è necessario che la transazione



finanziaria relativa al rimborso dei contributi anticipati dal titolare da parte del collaboratore, avvenga mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, ecc..) ove ogni singola rata sia di importo pari o superiore alla soglia per la tracciabilità.

In alternativa alla tracciabilità della rivalsa, **Il suggerimento operativo** potrebbe essere quello di adottare, nell'ambito della scrittura privata che regola il rapporto di impresa familiare, una formula che preveda la possibilità di effettuare la rivalsa dei contributi versati in nome e per conto del collaboratore, mediante la compensazione con utili e/o eventuali altri crediti vantati dal medesimo collaboratore.

Le parti, con la sottoscrizione del presente atto,
convengono espressamente, anche ai sensi art. 1252 del
Codice Civile, che la rivalsa dei contributi previdenziali
effettuati dal titolare dell'impresa familiare in nome e per
conto del collaboratore di impresa familiare, possa avvenire
anche mediante compensazione con i crediti vantati dal
collaboratore familiare per utili maturati e non ancora
distribuiti.
Resta fermo l'obbligo, da parte del titolare dell'impresa
familiare, di comunicare per iscritto al collaboratore
l'avvenuta "rivalsa per compensazione" nei tempi utili a
consentire al collaboratore l'eventuale deduzione fiscale
delle somme addebitate ed i conseguenti adempimenti
dichiarativi.

In tal modo, fino a concorrenza dei crediti vantati dal collaboratore, è possibile evitare la movimentazione finanziaria, consentendo al contempo la traslazione del diritto alla deduzione fiscale.

Resta fermo l'obbligo di tracciabilità di ogni altra movimentazione finanziaria occorrente tra i familiari partecipanti all'impresa, a qualsiasi titolo effettuati (distribuzione di utili, assegnazioni, conferimenti, cessioni ecc...) che superino la predetta soglia di euro 999,99.



E' da sottolineare altresì che la possibilità di poter documentare ogni movimento finanziario, oltre a costituire come detto un obbligo di legge, rappresenta per il titolare dell'impresa una forma essenziale di tutela di fronte ad eventuali pretese avanzate dai propri collaboratori in merito alla mancata percezione degli utili dichiarati, giacché la mancata tracciabilità del pagamento al collaboratore degli utili spettanti, potrebbe rappresentare, in un giudizio a carico del titolare, elemento di prova della mancata corresponsione.

In questa ulteriore ottica è opportuno che, nella redazione della scrittura privata comunemente utilizzata ai fini prettamente fiscali, venga dettagliato ogni aspetto circa le condizioni, i tempi e le modalità di distribuzione dei risultati economici, nonché le forme di quietanza da parte dei percettori, giacché tale scrittura, come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, può rappresentare un documento probante ai fini della validità del rapporto instaurato.

Una recente sentenza della Sez. Lavoro (n. 14098 del 5/9/2012), ribadendo posizioni giurisprudenziali già espresse in passato, ha difatti esteso la portata di tale negozio giuridico, sconfinandolo dalla propria valenza meramente fiscale, per attribuirgli efficacia anche in ambito giudiziale.

SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE IMPRESA	
<b>FAMILIARE</b>	
Il sottoscritto .....	
nato a .....	il.....
Residente in.....	
Codice fiscale.....	
titolare dell'attività di.....	con sede
in.....	esercente l'attività
di.....	dal.....
<b>DICHIARA</b>	
ai sensi dell'art. 9 della Legge n.576 del 2/12/1975, di costituire impresa familiare ex art. 230 bis Codice Civile con i familiari di seguito indicati:	
<input checked="" type="checkbox"/> Sig.....	nato a.....
il.....	residente in .....
codice fiscale .....	grado parentela col
titolare.....	percentuale di partecipazione agli utili .....
<input checked="" type="checkbox"/> Sig.....	nato a.....
il.....	residente in .....
codice fiscale .....	grado parentela col
titolare	percentuale di partecipazione agli utili .....

**Vito Dulcamare  
Massimiliano De Bonis**